



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Galileo Ferraris"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "GALILEO FERRARIS" - C.M. BATF06401B
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE "RITA LEVI MONTALCINI" - C.M. BAPS064019

Circolare n. 5 del 3 settembre 2024

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA**

OGGETTO: Misure organizzative e direttive in materia di vigilanza sugli alunni.

In via preventiva, si comunicano alcune misure organizzative tese alla prevenzione di eventi potenzialmente dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di **vigilare sugli allievi**.

A tal proposito, il CCNL Scuola vigente dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi consentendone il naturale deflusso**.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 Cod. Civ., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, **il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2006-09).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

È necessaria inoltre la presenza fissa del collaboratore scolastico, durante tutto l'arco della giornata, all'ingresso principale dell'Istituto –Punto Accoglienza-, con compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti.

Il collaboratore scolastico dovrà vigilare sulla scolaresca finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell'ora successiva.

I docenti che hanno appena lasciato le classi, dovranno recarsi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente o ai suoi collaboratori.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.

5. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico e/o dall’assistente.

6. VIGILANZA IN PALESTRA ED IN AMBIENTI SPORTIVI ESTERNI

In palestra, nel tragitto aula-palestra e nel tragitto verso gli ambienti sportivi esterni e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Scienze Motorie in servizio nelle rispettive classi.

7. VIGILANZA NEI LABORATORI ED IN ALTRI AMBIENTI DIDATTICI

Nei Laboratori, in altri ambienti didattici e nel tragitto dall’aula a tali ambienti e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti delle discipline interessate. Qualora la lezione si svolga in compresenza con insegnanti tecnico-pratici e/o insegnanti di sostegno, la responsabilità è da considerarsi sempre congiunta fra i docenti in servizio nella classe.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (CM 291/92).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Infine, nel ribadire che è fatto divieto a tutto il personale in indirizzo di allontanarsi dall’Istituto durante l’orario di servizio in mancanza di apposita autorizzazione del D.S. o dei collaboratori all’uopo delegati, nonché di astenersi dall’uso di smartphones durante il servizio in classe per finalità diverse da quelle didattiche, si raccomanda la puntuale e scrupolosa applicazione della presente circolare.

**Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Melpignano**

*Documento informatico firmato digitalmente che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai
sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.*